Illegittima esclusione dalle attività di caccia al cinghiale

T.A.R. Abruzzo - L'Aquila, Sez. I 30 gennaio 2020, n. 27 - Realfonzo, pres.; Perpetuini, est. - Gentile (avv. Flamminj) c. Sulmona Ambito Territoriale Di Caccia (avv.ti Perrucci, Di Blasio) ed a.

Caccia e pesca - Caccia - Illegittima esclusione dalle attività di caccia al cinghiale.

(Omissis)

FATTO

Con il gravame introduttivo il ricorrente chiede l'annullamento della delibera adottata dal Comitato di Gestione dell'A.T.C. Sulmona, in data 12.09.2018, di esclusione della squadra "La Rovere" e di tutti i suoi componenti dalle attività di caccia al cinghiale per la stagione venatoria 2018/2019, ai sensi dell'art. 9, comma 11, R.R. Abruzzo n. 1 del 12.04.2017, pubblicato nel B.U.R.A. 17 maggio 2017, n. 20 ed entrato in vigore il 18 maggio 2017.

Il gravame è fondato su un unico articolato motivo di ricorso con il quale si censura la "Violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 11, R.R. Abruzzo 12.04.2017, n. 1 e s.m.i.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 3, R.R. cit.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, L. n. 689 del 1981 e del divieto di analogia. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, per difetto di motivazione, per sviamento".

Si è costituita l'Amministrazione intimata resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.

Con ordinanza n. 3/2019, il Collegio accoglieva la domanda di tutela cautelare e disponeva la sospensione dell'efficacia della delibera adottata dal Co.Ges. dell'A.T.C. Sulmona in data 12.09.2018 di esclusione della squadra "La Rovere" e dei suoi componenti dalle attività di caccia al cinghiale per la stagione venatoria 2018/2019, "ai fini di consentirne il riesame da parte dell'Amministrazione intimata".

Nelle more del giudizio, a seguito di riesame della domanda di iscrizione dei ricorrenti, con nota prot. 193 del 07.02.2019, adottata dal Comitato di Gestione dell'A.T.C. Sulmona, veniva di nuovo rigettata la domanda di iscrizione della squadra "La Rovere".

Avverso tale ultima nota insorge il ricorrente con ricorso per motivi aggiunti con il quale si censura la "Violazione e falsa applicazione dell'art. 9, R.R. Abruzzo 12.04.2017, n. 1 e s.m.i.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione, per sviamento e falsità dei presupposti, per carenza di istruttoria, per illogicità ed ingiustizia manifesta, per arbitrarietà, per elusione del giudicato cautelare di cui all'ordinanza n. 3/2019".

Con ordinanza n. 100/2019, questo Collegio accoglieva l'istanza cautelare invocata dai ricorrenti. Alla pubblica udienza del 15 gennaio 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1.§. In primo luogo il collegio ritiene di scrutinare l'eccezione di tardività del ricorso sollevata dall'Amministrazione resistente.

Secondo l'A.T.C. Sulmona il ricorrente avrebbe dovuto impugnare la nota prot. n. 426 del 25.08.2018 a firma del Presidente, che avrebbe fatto seguito alla delibera del Comitato di Gestione assunta in data 14.08.2018. L'Amministrazione sostiene che "la delibera Coges del 12.09.2018, comunicata con nota prot. 479 del 14.09.2018, si limitava a confermare e ribadire le motivate ragioni già compiutamente esplicitate dall'ATC con la citata missiva del 25.08.2018, in forza delle quali era stato deciso il rigetto della domanda di iscrizione all'attività di caccia al cinghiale nel distretto MA2E".

1.§.1. L'eccezione non è fondata considerato che i provvedimenti richiamati dalla resistente non avevano autonoma efficacia lesiva della posizione giuridica dei ricorrenti considerata la loro natura di atti di indirizzo.

Solo con la nota del 14.09.2018, impugnata con il ricorso introduttivo, l'A.T.C. comunicava che il Co.Ges., nella riunione del 12.09.2018, aveva deliberato l'esclusione della squadra "La Rovere" dalle attività di caccia al cinghiale per la stagione venatoria 2018/2019.

2.§. Con una seconda eccezione, l'Ente resistente sostiene la inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 41, c.p.a., per non essere stato notificato ad almeno un controinteressato.

L'eccezione non è fondata.

Va sottolineato infatti come l'assegnazione delle zone di caccia alle squadre "iscritte" all'A.T.C. – aspetto disciplinato all'art. 10, R.R. n. 1/2017 – costituisce momento diverso e successivo alla iscrizione delle squadre – di cui all'art. 9, R.R. n. 1/2017.



L'assegnazione della zona ad altra squadra – deliberata successivamente alla decisione di escludere la squadra La Rovere dalla stagione venatoria – era comunque atto del Co.Ges. diverso e privo di collegamento con la delibera impugnata, dalla quale non era neppure possibile desumere tale circostanza.

- 3.§. Nel merito il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti sono fondati.
- 3.§.1. Quanto al ricorso introduttivo, con l'ordinanza cautelare n. 3/2019, resa in data 09.01.2019, questo T.A.R. ha già avuto modo di evidenziare che "l'interpretazione letterale e sistematica" dell'art. 9, R.R. Abr. n. 1/2017 "non consente di estendere la portata applicativa del comma 11 anche alle squadre di girata e, in particolare, la predetta estensione sarebbe illogica nei confronti della squadra "La Rovere" che era assegnataria di un distretto di caccia collocato all'interno del Sito di Interesse Comunitario "Gole del Sagittario" nel quale il calendario venatorio regionale consente esclusivamente la caccia collettiva al cinghiale con la tecnica della girata".

L'art. 9, comma 11, applicabile ratione temporis, menzionava soltanto "I componenti delle squadre di braccata" non lasciando alcun margine di estensione alla girata.

A conferma della fondatezza di quanto già evidenziato con la predetta ordinanza cautelare, con delibera consiliare n. 1 del 20.06.2019, la Regione Abruzzo ha deciso di sostituire l'art. 9, comma 11, R.R. n. 1/2017, per estendere la disposizione sanzionatoria anche ai componenti delle squadre di girata.

Il nuovo art. 9, comma 11, R.R. n. 1/2017, entrato in vigore successivamente alla vicenda in esame e all'instaurazione dei giudizi di impugnazione, è inapplicabile al caso di specie.

- 3.§.2. Quanto al ricorso per motivi aggiunti, questo collegio ha già sottolineato, in sede cautelare, che "- il provvedimento impugnato non contiene alcun riferimento espresso ad eventuali irregolarità dell'iscrizione dovute alla modifica dei membri della squadra;
- l'affermazione di parte ricorrente secondo cui l'esclusione del componente Gatta non inciderebbe sul numero minimo dei membri della squadra non risulta contestata da parte resistente;
- è lo stesso A.T.C. Sulmona ad inoltrare le proprie comunicazioni rivolte al Sig. Gentile Antonio all'indirizzo pec gentile.marco@pec.it., ivi compresa la richiesta di integrazione documentale del 22 gennaio 2019;
- la motivazione del provvedimento impugnato appare non idonea a rendere chiaro ed intellegibile l'iter logico-giuridico seguito dalla PA nell'assumere il provvedimento;".
- 4.§. Quanto alla domanda risarcitoria.

L'illegittimo diniego di iscrizione non rende, di per sé sola, meritevole di accoglimento la domanda risarcitoria.

In disparte, infatti, la considerazione che si tratta di attività venatoria esercitata per finalità esclusivamente ludiche, osserva il collegio che ai fini del quantum debeatur è necessario che siano forniti, o quantomeno allegati, gli elementi di prova nella disponibilità del richiedente che consentano la quantificazione del danno.

Questo non è avvenuto nel caso di specie in cui i ricorrenti non hanno fornito alcun elemento probatorio a sostegno della loro pretesa risarcitoria. Affermano di avere subito un danno di ca. 1.000,00 Euro senza – tuttavia - produrre alcun documento contabile atto a corroborare l'affermazione. Alla mancata allegazione non può supplire il giudice attraverso i propri poteri acquisitivi d'ufficio che, con l'evidente fine di garantire la parità delle armi, sono azionabili solo se la prova del quantum debeatur dipendesse dalla collaborazione della pubblica amministrazione (art. 64, comma 3 cod. proc. amm.). La domanda risarcitoria, quindi, deve essere respinta.

5.§. Per i motivi predetti il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti devono essere accolti limitatamente alle domande annullatorie, mentre deve essere respinta la domanda risarcitoria.

La particolarità e la relativa novità della questione rendono opportuna la compensazione delle spese di lite.

(Omissis)

